



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 novembre 2007 (13.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0045 (CNS)**

**14633/07
ADD 1**

**AGRI 356
AGRIFIN 128**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Consiglio

n. prop. Com: 7641/07, COM(2007) 122 defin.

Oggetto: Adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

Dichiarazioni da iscrivere a verbale del Consiglio al momento dell'adozione del regolamento

A. Dichiarazioni della Commissione europea

1. Articolo 31, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio

"La Commissione dichiara che la proposta di emendamento dell'articolo 31, paragrafo 5 è intesa esclusivamente a contemplare i casi in cui gli Stati membri non ottemperano agli obblighi di controllo ex-post ai sensi del regolamento n. 4045/89 (CEE). Si tratta dei casi in cui la Commissione individua lacune nei controlli ex-post condotti dalle autorità nazionali che costituiscono un rischio per il FEAGA, come ad esempio l'esame inadeguato o incompleto dei documenti commerciali delle imprese.

Inoltre, la Commissione conferma che un ritardo nel completamento di un controllo ex-post ai sensi del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, dovuto alla complessità della transazione controllata, che non pregiudichi la qualità e l'efficacia di tale controllo, né la possibilità di recuperare eventuali somme indebitamente versate individuate attraverso il controllo stesso, non costituisce un rischio finanziario per il FEAGA e pertanto non conduce di per sé ad alcuna correzione finanziaria ai sensi dell'articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 del Consiglio."

2. Articoli 17 bis e 27 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio

"La Commissione europea dichiara che applicherà l'articolo 17 bis e l'articolo 27 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 solo per quanto riguarda le spese effettuate dall'organismo pagatore laddove esistono le lacune nelle misure di controllo di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera a)."

3. Articolo 17bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio

"La Commissione conferma che le lacune che sono all'origine delle due decisioni di conformità di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera b), sono della stessa natura e riguardano il medesimo sistema di controllo.

Inoltre, la Commissione conferma che l'espressione "di tipo persistente" contenuta nella lettera b) dell'articolo 17 bis, paragrafo 2, implica che le lacune persistono fino alla data della seconda decisione di conformità ed anche oltre e che gli Stati membri non sono in grado di porvi rimedio in un futuro immediato".

B. Dichiarazione della delegazione lussemburghese

"La delegazione lussemburghese ricorda le sue dichiarazioni in occasione dell'adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, che figurano nell'allegato II della nota punto « I/A » del Consiglio (doc. 16071/06 del 1° dicembre 2006).

La delegazione lussemburghese ribadisce tali punti. Chiede alla Commissione di proseguire l'esame della possibilità di una pubblicazione centralizzata dei beneficiari nel quadro della PAC da parte della Commissione nonché l'introduzione di una soglia minima in occasione di detta pubblicazione.

Alla luce di quanto sopra, la delegazione lussemburghese si rammarica di non poter votare a favore della proposta summenzionata."

C. Dichiarazione della Germania e dell'Austria (appoggiata dalla delegazione lussemburghese)

"La Germania e l'Austria concordano sulla trasparenza relativa ai pagamenti dell'UE nel settore agricolo, oggetto della modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005. La Germania desidera ricordare la sua precedente dichiarazione all'atto dell'adozione del regolamento finanziario.

La Germania e l'Austria deplorano che la prevista pubblicazione dei beneficiari dei pagamenti agricoli non sia effettuata a livello centrale dalla Commissione, ma dagli Stati membri stessi. Soltanto una procedura centrale gestita dalla Commissione garantirebbe una pubblicazione uniforme in termini di contenuto e di forma e, soprattutto, la comparabilità dei dati a livello europeo, riducendo al tempo stesso l'onere complessivo. La Germania e l'Austria, come il Parlamento europeo, si aspettano che la decisione adottata sia riveduta, dopo un periodo iniziale, alla luce dell'esperienza maturata nel frattempo."